

RISOLUZIONE N. 31/E



Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 23 aprile 2010

Oggetto: Attivazione del codice identificativo “60-garante/terzo datore” da indicare nel modello F24, per ottemperare a quanto previsto dall’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462

L’articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha inserito nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, l’articolo 3 bis che prevede al comma 1, la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.

In particolare, se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione.

Per i debiti assistiti da garanzia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio notifica al garante o terzo datore di ipoteca un formale invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica, l’intero ammontare del debito residuo.

Il versamento, va effettuato utilizzando i codici tributo corrispondenti a quelli della comunicazione originaria ed il medesimo codice atto mediante il modello F24, senza la possibilità di effettuare la compensazione .

L'utilizzo di crediti in compensazione, per il pagamento degli importi dovuti, non consente la definizione dell'atto.

Ciò premesso, per consentire l'individuazione del soggetto garante, si istituisce il seguente codice identificativo :

“60” denominato “garante/ terzo datore ”

In sede di compilazione del modello F24 il codice “60” è indicato nella sezione “Contribuente” nel campo “Codice identificativo” unitamente al codice fiscale del garante/terzo datore, quale soggetto responsabile in solido con il contribuente intestatario della delega, da riportare nel campo “Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.